

CASA DI RIPOSO "A. GALVAN"

PONTELONGO (PD)

REPERTORIO N. XXX

LÌ XXXXX.2022

OGGETTO: ESTENSIONE CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO NOTTURNO PER IL SERVIZIO INFERMIERISTICO DIURNO NUCLEO TALITA

TRA

il Segretario-Direttore dell’Istituto Roccon dr. Daniele nato a omissis il omissis, residente in omissis a omissis, C.F: omissis, agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Ente per il quale agisce in nome e per conto;

E

LUNAZZURRA COOPERATIVA SOCIALE, P.IVA 0429226028, con sede in 35020 Saonara (PD), Piazza del Tricolore, n. 5/6, di seguito denominata anche “Ditta appaltatrice”, rappresentata dal Sig. DENIS GOBBO, nato a omissis il omissis e domiciliato per la carica presso la sede legale, che interviene in questo atto in nome, per conto e interesse di LunAzzurra Cooperativa Sociale in qualità di Presidente;

PREMESSO

- che con Decreto Dirigenziale n. 141 del 29.04.22 è stato affidato il servizio di assistenza infermieristica serale e notturna dal 01.06.2022 al 31.05.2026 a Lunazzurra Cooperativa Sociale di Saonara (PD);
- che, causa carenza del personale infermieristico, si rende necessario potenziare il servizio *de quo*, anche nei turni diurni in particolare nel Nucleo Talita, ove il carico assistenziale è elevato (il resto del personale infermieristico verrà utilizzato nei rimanenti nuclei Bounty e Freedom;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Attività e oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione dell’attività di assistenza infermieristica diurna a favore degli ospiti della Struttura Residenziale per Anziani “A.Galvan” di Pontelongo (PD).

Il servizio erogato vedrà come destinatari un numero massimo di 35 Ospiti della Struttura tutti non autosufficienti in regime di convenzione con l’Azienda ULSS 6 Euganea.

Articolo 2 - Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata dal 01/07/2022 al 30/09/2022 (eventualmente prorogabile).

Qualora, durante tale periodo, l’esecuzione della prestazione abbia sortito esito negativo, l’Ente procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa).

Nella eventualità del recesso di cui al comma precedente, all’appaltatore spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di qualsiasi genere.

Articolo 3 – Corrispettivo, modalità di fatturazione e pagamento, tracciabilità dei flussi finanziari

Quale corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente contratto la Committente corrisponderà un importo a canone orario di € 27,00, come rappresentato dalla Lunazzurra Cooperativa Sociale di Saonara (PD) con nota del 18.05.2022, nostro protocollo n. 1179 del 19.05.2022; per un importo complessivo di circa € 13.608,00 oltre l'I.V.A. (una unità a 36 ore a settimana per 14 settimane), che non sarà soggetto a rialzo e/o revisione.

L'importo degli oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali per il periodo di durata contrattuale è pari ad € 136,08

In nessun caso l'appaltatore potrà pretendere corrispettivi particolari per effetto di variazioni attribuibili all'entità oraria ovvero al ridotto numero di ospiti assistiti.

Il pagamento dell'importo del canone dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30° giorno dalla data di emissione della fattura.

Le fatture dovranno:

- contenere esplicito riferimento al Servizio in oggetto, il Codice Identificativo Gara (CIG: ZB33702F9C) fornito al servizio;
- essere intestate a: Casa di Riposo "A. Galvan, Via Ungheria, 340, 35029 Pontelongo (Padova) P.IVA 01564190286 C.F. 80008360283;
- essere emesse secondo il regime dello SPLIT PAYMENT;

Mensilmente sarà trasmesso, prima dell'emissione della fattura, un elenco riepilogativo del servizio svolto e il monte ore complessivo.

Nel caso siano state contestate inadempienze all'appaltatore, la committente potrà sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti fino a che il soggetto non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

L'appaltatore si obbliga ad assolvere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136.

Articolo 4 - Modalità di svolgimento della prestazione

La ditta renderà i propri servizi c/o la Struttura ubicata in Via Ungheria, 340 Pontelongo (PD).

Il fabbisogno orario di servizio infermieristico per ciascuna figura professionale è complessivamente stimato in 36 ore settimanali e può variare in relazione al numero e alla tipologia degli ospiti residenti.

I fabbisogni e le modalità di erogazione del servizio sono passibili di modifiche in ragione delle esigenze della Committente, previo accordo con l'appaltatore.

Articolo 5 - Standards tecnico/qualitativi/morali e norme di sicurezza

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. L'affidatario deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'affidatario dei servizi adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

L'appaltatore dovrà fornire il servizio oggetto del contratto per tutto il fabbisogno della struttura in conformità agli attuali standard regionali, fornendo esclusivamente ed obbligatoriamente le prestazioni oggetto del presente appalto con figure professionali in possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente legislazione in materia.

L'appaltatore prendendo in carico il servizio deve ispirarsi a criteri di appropriatezza, efficienza e professionalità in una logica di miglioramento continuo. L'attività svolta deve mirare alla centralità della persona, alla umanizzazione dell'assistenza e alla presa in carico dei bisogni sanitari degli Ospiti assistiti, garantendo le migliori condizioni di salute e sicurezza per gli stessi e ponendoli nella condizione di sentirsi ascoltati, rispettati ed aiutati.

Doti indispensabili sono la professionalità, la gentilezza, la capacità di ascolto, la disponibilità e continuità nell'assicurare le migliori prestazioni oltre alla collaborazione con le diverse figure professionali presenti all'interno della Struttura (Coordinatore Infermieristico, Medici, Psicologo, Fisioterapista, O.S.S., ecc.).

L'appaltatore dovrà necessariamente garantire continuità nelle prestazioni eseguite e creare uno stretto e dinamico rapporto di collaborazione e comunicazione con la Casa di Riposo "A. Galvan" e i suoi responsabili.

Tutto il personale impiegato nel servizio infermieristico dovrà inoltre, osservare le disposizioni di cui al codice deontologico dell'infermiere uscente.

Articolo 6 - Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro

L'affidatario s'impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai propri dipendenti impegnati nell'attività oggetto del presente appalto i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.

Articolo 7 - Contestazioni – inadempienze – penalità – recesso

La ditta appaltatrice per nessuna ragione potrà sospendere l'erogazione del servizio né eseguirlo in ritardo, attesa la natura di pubblica utilità dei servizi *de quibus*.

In caso di mancato rispetto o di deficienza nell'adempimento degli obblighi contrattuali, la committente avrà la facoltà di ordinare l'esecuzione d'ufficio, nel modo che riterrà più opportuno e, qualora l'impresa appositamente diffidata, non ottemperi immediatamente agli obblighi assunti, disporrà gli adempimenti necessari per il regolare andamento del servizio a complete spese ed oneri della ditta affidataria.

In caso di imperfetta, parziale o mancata esecuzione delle prestazioni dal servizio affidato, la committente potrà applicare, previa contestazione degli inadempimenti e valutazione delle giustificazioni addotte, una penale variabile, a seconda della gravità del caso, da € 100,00 a € 800,00. La penale sarà trattenuta direttamente dal corrispettivo dovuto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla committente a causa dei ritardi o degli inadempimenti della Ditta affidataria

Articolo 8 - Cauzioni e garanzie

L'appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del contratto (responsabilità civile R.C.T.), con limite non inferiore ad euro €. 1.000.000,00 con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell'appalto del servizio.

Articolo 9 - Obbligo e modalità di assicurazione previdenziale e assistenziale

L'affidatario si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 10 – Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Art. 11 - Regolarità contributiva

Si dà atto che l'appaltatore ha dichiarato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.lgs 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., la propria regolarità contributiva e che la verifica della dichiarazione medesima presso gli uffici competenti ha dato esito positivo.

Nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto di appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto.

Articolo 12 - Controversie

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del Contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Padova.

Articolo 13 - Riservatezza

L'appaltatore è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione, atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dall'Amministrazione.

Articolo 14 - Spese per stipula contratto

Tutte le spese derivanti dalla stipula del presente contratto sono a totale carico della ditta appaltatrice che, con la sottoscrizione, accetta.

Articolo 15 - Rinvio alla normativa generale

Per quanto non previsto nel presente contratto, si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Articolo 16 - Privacy

I dati personali del contraente saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, ai fini della stipula e dell'eventuale registrazione del presente atto nel rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (General data Protection Regulation, "GDPR"), del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice Privacy"). Titolare del trattamento è il committente.

Articolo 17 - Registrazione

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del II° comma dell'art.5 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

Articolo 18 - Clausola risolutiva espressa

In caso di inadempimento del presente contratto o di tale evenienza il contratto sarà risolto di diritto mediante semplice comunicazione con racc. a.r. o PEC.

Più in generale la committente, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta da effettuarsi a mezzo PEC all'appaltatore, potrà risolvere di diritto il contratto, qualora in capo al medesimo accerti nel corso dell'esecuzione dell'appalto la perdita dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. A tal riguardo restano salve ed impregiudicate le disposizioni del Codice Civile e quelle richiamate in contratto in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

Pontelongo- Saonara, lì _____

Casa di Riposo "A. Galvan"

Lunazzurra Cooperativa Sociale
